

Francesca Guaricci

DOMANDE & RISPOSTE
**PROCEDURA
CIVILE**

**SIMULA L'ESAME
E TESTA LA TUA PREPARAZIONE**

- ✓ UNIVERSITÀ
(singoli atenei • singole cattedre)
- ✓ ORALI MAGISTRATURA
- ✓ ORALI ESAMI AVVOCATO
- ✓ CONCORSI PUBBLICI

+ APPENDICE
con domande
realmente
formulate

III edizione 2022


Neldiritto
Editore

162. Tipi di nullità

COME SONO CLASSIFICATE LE NULLITÀ PROCESSUALI?

Le nullità degli atti processuali possono essere distinte in **nullità relative** e **nullità assolute**. Le prime sono quelle che possono essere rilevate solo su istanza di parte e le seconde quelle che possono essere rilevate anche d'ufficio.

Un'ulteriore distinzione viene tracciata tra le **nullità sanabili**, che se non eccepite entro specifici limiti temporali sono sanate con efficacia *ex tunc* e le **nullità insanabili**, che possono essere rilevate in ogni stato e grado del giudizio senza alcuna preclusione e che, quindi, non sono suscettibili di sanatoria.

Nonostante di norma le nullità sanabili coincidano con quelle relative e quelle insanabili con quelle assolute, la sovrapposizione non può dirsi assoluta perché in casi specifici la legge attribuisce al giudice il potere di sollevare la nullità d'ufficio (nullità assoluta) ma prevede un termine decadenziale superato il quale il vizio non rilevato è sanato (nullità sanabile).

163. Estensione del vizio

LA NULLITÀ DI UN ATTO PUÒ RIFLETTERSI ANCHE SU QUELLA DI ALTRI?

Quando tra l'atto nullo ed un altro atto successivo vi è un **rapporto di dipendenza** in forza del quale il primo si pone come **antecedente indispensabile** del secondo, la nullità si estende anche all'atto successivo. In tal caso si parla di **estensione (o propagazione) del vizio** che dà luogo ad una **nullità derivata**. Al contrario, quando i due atti non sono connessi, o comunque quando l'atto nullo ha soltanto fornito l'occasione per il compimento del secondo atto, la sua nullità non si riflette su quest'ultimo e non dà luogo ad un'ipotesi di invalidità, ma al massimo ad un'ingiustizia nel merito ravvisabile nella circostanza che la seconda decisione è stata fondata su presupposti contestabili. Così, ad esempio, la nullità di un atto di acquisizione probatoria non invalida la sentenza in quanto tale vizio incide soltanto sul merito del percorso decisionale del giudice, sindacabile in sede di gravame.

La regola della propagazione del vizio trova applicazione anche quando si tratta di una **nullità parziale** in quanto *“la nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti”* (art. 159 c.p.c.).

164. Conversione dell'atto nullo

UN ATTO NULLO NON PUÒ PRODURRE NESSUN EFFETTO?

Anche quando l'atto non riveste i requisiti di forma e contenuto necessari per essere qualificato come valido può comunque produrre altri e diversi effetti per i quali è

idoneo, in applicazione del **principio di economia processuale**; in tal caso si parla di **conversione dell'atto nullo**.

Ciò avviene ad esempio quando la legge prescrive l'introduzione del giudizio con citazione e la parte deposita un atto di ricorso. In questo caso l'atto non è dichiarato nullo ed è considerato ugualmente idoneo ad incardinare l'azione, ma viene valutato alla stregua di un atto di citazione sicché l'instaurazione del giudizio si ritiene avvenuta con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza (regola valida per l'atto di citazione) e non con il suo deposito presso l'ufficio giudiziario (regola valida per il ricorso), con ogni conseguenza in termini di interruzione delle prescrizioni e delle decadenze.

Sempre per rispondere alle esigenze di economia processuale, l'art. 162 c.p.c. prevede che quando rileva una nullità il giudice deve disporre, se possibile, **la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende**.

Per tempo si è discusso in ordine all'efficacia retroattiva o meno della rinnovazione dell'atto. Dopo le modifiche apportate all'art. 164 c.p.c. dalla l. n. 353/1990, tende a prevalere la tesi secondo la quale anche la rinnovazione ha generalmente **carattere retroattivo**.

165. Nullità della sentenza

COSA SUCCEDDE SE IL VIZIO RIGUARDA LA SENTENZA?

Se il vizio riguarda la sentenza non può evidentemente essere eccepito perché con essa il giudice conclude il giudizio; la parte interessata a far valere il vizio di nullità della sentenza **può però convertirlo in motivo di impugnazione (regola dell'assorbimento dei vizi in motivi di gravame)** e sottoporne l'esame al giudice di grado superiore dinanzi al quale viene incardinato il giudizio di secondo grado.

Ciò sta a significare che, al contrario, se la parte non impugna il provvedimento nei termini il vizio viene **sanato dal passaggio in giudicato della sentenza**, poiché l'impugnazione non è più consentita ed il vizio diviene non più rilevabile.

Quando però si tratta dello specifico caso in cui la sentenza manca della **sottoscrizione del giudice**, la sanatoria non opera e il vizio può essere fatto valere in ogni momento a prescindere dall'impugnazione e, soprattutto, nonostante la scadenza dei relativi termini, in quanto è considerato talmente grave da non poter essere sanato neanche dal giudicato.

In considerazione delle peculiari conseguenze che la mancata sottoscrizione genera, taluni qualificano la fattispecie in esame come una vera e propria ipotesi di **inesistenza giuridica della sentenza**, individuando così una categoria in realtà non prevista dal legislatore ma coniata dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

In questo caso il vizio può esser fatto valere:

- mediante gli ordinari **mezzi di impugnazione**;
- in via di **eccezione** o in sede di **opposizione all'esecuzione**;

- in ogni tempo attraverso l’esercizio della c.d. **actio nullitatis**, e cioè di un’autonoma azione di accertamento, non soggetta a termini di prescrizione o decadenza.

166. Nullità della notificazione

IN QUALI CASI È NULLA LA NOTIFICAZIONE DELL’ATTO?

L’art. 160 c.p.c. prevede un’elencazione **non tassativa** delle ipotesi in cui la notificazione dell’atto processuale è considerata nulla, a cui si sommano gli altri casi previsti in specifiche disposizione di legge.

La scelta operata dal legislatore di collocare la disciplina della nullità delle notifiche nella parte dedicata alla nullità in generale degli atti processuali è stata fortemente avversata da parte della dottrina che l’ha ritenuta incongrua e che, diversamente da quanto fatto dal legislatore, avrebbe ritenuto sistematicamente più logico collocarla nell’ambito della disciplina appositamente dedicata alle notificazioni. Ad ogni modo, le ipotesi contemplate dall’art. 160 c.p.c. riguardano il caso in cui:

- a) non sono osservate le disposizioni circa la **persona alla quale deve essere consegnata la copia** (es. consegna effettuata non al nuovo procuratore ma al precedente procuratore revocato dalla parte);
- b) vi è incertezza assoluta **sulla persona a cui è fatta** (es. mancanza nella relata di notifica sia dell’indicazione delle generalità del consegnatario che della menzione del suo rapporto con il destinatario);
- c) vi è incertezza assoluta **sulla data** (es. illeggibilità dell’indicazione del giorno, mese e anno della notificazione).

Anche per la notificazione operano le norme contemplate in via generale per la nullità degli atti processuali in materia di **sanatoria oggettiva o soggettiva** in quanto la norma richiama quanto previsto dagli articoli 156 e 157 c.p.c.

167. Nullità sanabile e inesistenza giuridica della notificazione

CHE EFFETTI PRODUCE LA NOTIFICAZIONE EFFETTUATA PRESSO LA RESIDENZA DEL SOGGETTO CHE HA ELETTO DOMICILIO ALTROVE?

La giurisprudenza ritiene che quando la notificazione non sia stata effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative ma sia stata eseguita in un luogo che comunque ha di fatto **un qualche collegamento con il destinatario**, la nullità possa essere sanata. Ne deriva che, se ad esempio l’atto viene notificato senza osservare le prescrizioni di legge in materia di persone legittimate a ricevere la notifica perché la consegna viene effettuata nelle mani del figlio minore del destinatario, l’invalidità sussiste ma può essere sanata poiché la notificazione è comunque stata eseguita nel luogo corretto e nelle mani di un soggetto che, per quanto incapace di ricevere l’atto,

ha un contatto con il destinatario. Sicché in questo caso ricorre il presupposto del collegamento con il destinatario che vale a rendere il vizio meno grave. Diversamente, la notificazione è considerata **inesistente e radicalmente nulla** quando il luogo o la persona a cui l'atto è stato consegnato non ha alcun rapporto con il destinatario o quando l'atto non è stato materialmente consegnato.

168. Inesistenza dell'atto

ESISTE LA CATEGORIA DELL'ATTO INESISTENTE?

Il codice non positivizza espressamente tra le patologie dell'atto processuale quella dell'inesistenza, ma essa è stata individuata da una parte della dottrina, la quale vi enuclea quei vizi talmente gravi da rendere l'atto ***tamquam non esset***. L'atto inesistente, in sostanza, non è che “*una vuota apparenza*” poiché privo dei **requisiti minimi** per essere riconosciuto come appartenente ad un modello legale.

Di inesistenza si parla con riferimento alla sentenza emessa da un organo privo del potere giurisdizionale (carenza assoluta di potere) o viziata dall'assenza della sottoscrizione del giudice ex art. 161 c.p.c.

Il vizio in questione, a riprova del fatto che determina l'inesistenza e non soltanto la nullità, non è sanato neppure dal decorso dei termini di impugnazione in quanto la regola dell'assorbimento delle nullità in motivi di impugnazione non trova applicazione per la sentenza inesistente. A differenza della nullità, infatti, l'inesistenza non è mai sanabile.

Altro esempio ricorrente in dottrina e giurisprudenza concerne la notificazione degli atti giudiziari. Quando la notifica manca del tutto o è effettuata in luogo o a persone che non hanno alcun collegamento con il destinatario, è considerata **inesistente** e non semplicemente nulla, talché non sanabile (*ex multis* BALENA).

Revocazione ordinaria **323-327**
 Revocazione **323-327**
 Ricorso nell'interesse della legge **316**
 Sequestro conservativo **430, 431**
 Successione a titolo particolare nel diritto controverso **125**
 Termine ultimo per proporre interrogatorio formale **227**

28. SALERNO

DE SANTIS

Appello incidentale **285, 291, 292**
 Cassazione senza rinvio **319**
 Cause inscindibili e scindibili **118, 120, 284**
 Competenza **61-70**
 Competenza nel processo del lavoro **464, 465**
 Condizione dell'azione **31-33**
 Controversie nella distribuzione della somma ricavata **352**
 Conversione del pignoramento **345**
 Decreto ingiuntivo **400-412**
 Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo **402, 405**
 Domanda riconvenzionale **42,176**
 Eccezioni **40-43**
 Esecuzione forzata **330-397**
 Espropriazione del bene indiviso **376**
 Espropriazione contro il terzo proprietario **377**
 Espropriazione immobiliare **365-375**
 Estinzione **272-274**
 Giudicato formale e sostanziale **10**
 Giudici speciali **51**
 Impugnazioni incidentali **285**
 Intervento **121, 122, 254, 255**
 Intervento dei creditori **343, 347-350**
 Istruttoria nel rito del lavoro **470**
 Litispendenza **78**
 Litisconsorzio facoltativo necessario **118, 119**
 Litisconsorzio necessario **118, 187**
 Litispendenza e connessione **78, 80-85**
 Misure cautelari, procedimento per la loro adozione **419-428**
 Nullità degli atti e della citazione **161-168, 173, 174**
 Opposizione a decreto ingiuntivo **403-411**

Opposizione agli atti esecutivi e **388-390**
Opposizione di terzo **328-329**
Opposizione all'esecuzione **385-387**
Perpetuatio iurisdictionis ac competentiae **57, 61**
Preclusioni nel giudizio ordinario **135, 176, 190, 193**
Prima udienza di comparizione e trattazione **186, 187, 190-194, 197**
Principio di non contestazione **19, 20, 212**
Procedimento cautelare **419-428**
Processo sommario di cognizione **441-444**
Prova testimoniale **231-237**
Prove precostituite **215-222**
Provvedimenti urgenti **437**
Rappresentanza e sostituzione processuale **97-101, 33, 35, 125**
Reclamo cautelare **425**
Regolamento di competenza **74-77**
Regolamento di giurisdizione **58-60**
Revocazione **323-327**
Ricordo straordinario in Cassazione **25**
Ricorso per cassazione **302-322**
Sospensione del processo esecutivo **393, 394**
Udienza di prima trattazione **186, 187, 190-194, 197**

IANNICELLI

Appello nel rito del lavoro **473-477**
Atto di citazione e nullità dell'atto di citazione **170-174**
Competenza **61-70**
Competenza dinamica **61**
Cumulo oggettivo **81**
Difensori e procura **102-108**
Domanda riconvenzionale **42,176**
Effetti della domanda giudiziale **172**
Espropriazione contro terzo proprietario **377**
Espropriazione presso terzi **360-364**
Giudicato **10-14**
Giudici speciali **51, 52**
Giuramento **228-230**
Giurisdizione **46-60**
Impugnazione incidentale **285,291,292**
Impugnazioni straordinarie **279**
Interruzione **266-271**
Intervento volontario **121, 254**

***Ius novorum* 290**

Litisconsorzio nel grado di appello **284**
 Nullità degli atti **161-168, 173, 174**
 Onere della prova **211-213, 18-20**
 Opposizione al decreto ingiuntivo **403-411**
 Opposizione di terzo **328, 329**
 Procedimenti in camera di consiglio **458-460**
 Prove legali e prove libere **215**
 Prove precostituite **215-222**
 Querela di falso **216**
 Querela di falso e verificaione **216, 220**
 Questione di giurisdizione **55-57**
 Regolamento di competenza **74-77**
 Regolamento di giurisdizione **58-60**
 Ricusazione **88**
 Rito cautelare uniforme **419-428**
 Scrittura privata autenticata **219**
 Sostituzione processuale **33, 35, 101, 125**
 Successione a titolo particolare **125**
 Successione nel processo **124, 125**
 Testimonianza **231-237**
 Tipologie di cognizione **2**
 Tipologie di intervento **121, 122, 254, 255**
 Titoli esecutivi **333-335**
 Tutela costitutiva **2**
 Tutela di condanna **2**
 Tutela esecutiva **3**
 Tribunale in composizione monocratica **252, 253**

29. SIENA**PISANESCHI**

Appello nel procedimento di cognizione sommaria **444**
 Atti preliminari del processo di esecuzione **332-337**
 Connessione **80-85**
 Esecuzione mobiliare presso il debitore **354, 355**
 Esecuzione immobiliare **365, 366**
 Esecuzione presso terzi **360-364**
 Nullità degli atti **161-168, 173, 174**
 Precetto **332, 336, 337**